

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 11 del 29 agosto 2023

**STANZIAMENTO FONDI SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2023 PER IL PERSONALE
STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ORDINANZA N. 22 DEL 09 DICEMBRE 2022.**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021;
- l'art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022, e ha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022;
- il comma 764 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°agosto 2012, n.122, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;
- il comma 765 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, che ha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di 9.505.000 di euro per l'anno 2023 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 9.505.000 di euro per l'anno 2023;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012" come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020 ed in particolare l'art. 5;

- n. 62 del 29 maggio 2013 “Integrazioni all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”
- n.142 del 22 novembre 2013 “Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;

Viste le seguenti ordinanze commissariali in merito alla programmazione del personale straordinario per gli anni 2021-2023:

- n. 35 del 28 dicembre 2020 “Programmazione per l’assunzione di personale straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57”;
- n. 13 del 7 maggio 2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57 – modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 35/2020 del 28/12/2020;
- n. 27 del 06 dicembre 2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale straordinario per l’anno 2022 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570”;
- n. 22 del 09 dicembre 2022 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale straordinario per l’anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570”;
- n. 6 del 04 aprile 2023 avente per oggetto “Variazione alla programmazione per l’assunzione di personale straordinario per l’anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570, di cui all’Ordinanza n. 22 del 9 dicembre 2022”;

Vista la propria ordinanza n. 24 del 16/11/2021 avente per oggetto “Stanziamento fondi salario accessorio lavoratori in contratto di somministrazione di lavoro temporaneo”, con la quale si stabiliva la modalità di erogazione del salario accessorio ai lavoratori con contratto di somministrazione e con contratto di lavoro a tempo determinato per gli anni 2020 e 2021;

Richiamata la propria ordinanza n. 16 del 23 settembre 2022 avente per oggetto “Stanziamento fondi salario accessorio lavoratori in contratto di somministrazione di lavoro temporaneo e con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato”, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con la quale si sono confermate le modalità di erogazione del salario accessorio per l’annualità 2022, già stabilite con propria ordinanza n. 24/2021, per i lavoratori assunti

con somministrazione di lavoro e/o contratto a tempo determinato, sia con assunzione diretta da parte del Commissario, sia con assunzione diretta da parte degli enti, sulla base degli atti di programmazione citati in premessa;

Considerato:

- che occorre dare continuità all'erogazione del salario accessorio del personale cui trattasi, sia a tempo determinato sia somministrato, così come stabilito dalla propria ordinanza n. 16/2022;
- che, sulla base delle Convenzioni sottoscritte con gli Enti ai sensi del proprio decreto n. 720 del 11/05/2021 avente per oggetto "Approvazione schema di accordo per la costituzione di graduatorie a tempo determinato per supportare le attività di ricostruzione", diversi Enti hanno optato per le assunzioni dirette del personale a loro assegnato;
- che al personale assunto tramite somministrazione di lavoro o con contratto a tempo determinato, sia con assunzione diretta da parte del Commissario, sia con assunzione diretta da parte degli enti, potrà essere erogato il salario accessorio previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali – triennio 2019 – 2021 – sottoscritto in data 16/11/2022, e dai rispettivi CCDI dei singoli enti presso cui il personale presterà servizio, secondo lo schema di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la spesa riferita al salario accessorio di cui trattasi, oltre ad oneri riflessi ed Irap, previsti per legge, sarà a carico dei fondi del Commissario delegato sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 e ss.mm.ii, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, nel limite di euro 9.505.000 per l'anno 2023;

Richiamata la propria ordinanza n. 23 del 21/12/2022 avente per oggetto "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna", che ha approvato la suddetta convenzione fino al 31/12/2023;

Visto il vigente CCNL comparto Funzioni Locali – triennio 2019 – 2021 – sottoscritto in data 16/11/2022;

DISPONE

- 1) di confermare le modalità di erogazione del salario accessorio per l'annualità 2023, già stabilite con propria ordinanza n. 16/2022, per i lavoratori assunti con somministrazione di lavoro e/o contratto a tempo determinato, sia con assunzione diretta da parte del Commissario, sia con assunzione diretta da parte degli enti, sulla base degli atti citati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati;
- 2) di disporre che al personale assunto tramite somministrazione di lavoro o con contratto a tempo determinato, sia con assunzione diretta da parte del Commissario, sia con assunzione diretta da parte degli enti, potrà essere erogato il salario accessorio previsto dal vigente CCNL comparto

Funzioni Locali, e dai rispettivi CCDI dei singoli enti presso cui i lavoratori prestano servizio, e l'erogazione avverrà secondo lo schema di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) che la spesa riferita al salario accessorio di cui trattasi, oltre ad oneri riflessi ed Irap, previsti per legge, sarà a carico dei fondi del Commissario delegato sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 e ss.mm.ii, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, nel limite di euro 9.505.000 per l'anno 2023;
- 4) di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale si farà riferimento a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta ai sensi dell'ordinanza n. 23 del 21/12/2022 avente per oggetto "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna";
- 5) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Allegato A)

TIPO DI CONTRATTO (a)	DATORE DI LAVORO (b)	ENTE DI ASSEGNAZIONE (c)	ATTI (d)	ENTE EROGANTE (e)	FINANZIAMENTO (f)
<p>A TEMPO DETERMINATO</p> <p>Da graduatore del Commissario Delegato</p>	<p>Regione Emilia-Romagna ed Enti che hanno optato per l'assunzione diretta</p>	<p>Regione Emilia-Romagna / Enti (Comuni/Unioni)</p>	<p>Il salario accessorio è erogato secondo il sistema incentivante previsto dai CCDI in vigore presso gli enti.</p>	<p>Regione Emilia-Romagna / Enti</p>	<p>Il Commissario delegato rimborserà le somme su specifica richiesta dell'ente, comprensive di oneri riflessi ed Irap, dettagliatamente specificati, con l'espressa attestazione che le stesse sono state calcolate sulla base degli atti di cui colonna (d)</p>
<p>A TEMPO DETERMINATO</p> <p>Da graduatorie del Commissario Delegato</p>	<p>Commissario Delegato</p>	<p>Enti (Comuni/Unioni)</p>	<p>Il salario accessorio è erogato secondo il sistema incentivante previsto dal CCDI in vigore presso gli Enti. Gli Enti comunicano al Commissario Delegato le somme da liquidare. Il Commissario inoltrerà tale comunicazione ai competenti uffici regionali per il pagamento, ai sensi della Convenzione di cui all'ord. 23/2022.</p>	<p>Commissario Delegato per il tramite della Regione Emilia-Romagna con la procedura "cedolino stipendi"</p>	<p>Commissario Delegato</p>
<p>A TEMPO DETERMINATO</p> <p>Da graduatorie del Commissario Delegato</p>	<p>Commissario Delegato</p>	<p>Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali /Prefetture/Mic-Sabapbo</p>	<p>Il salario accessorio è erogato secondo il sistema incentivante previsto dal CCDI in vigore presso la Regione Emilia-Romagna. La quantificazione degli importi e la relativa liquidazione sono effettuate dai competenti uffici regionali, ai sensi della Convenzione di cui all'ord. 23/2022.</p>	<p>Commissario Delegato per il tramite della Regione Emilia-Romagna con la procedura "cedolino stipendi"</p>	<p>Commissario Delegato</p>

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	Agenzia Interinale / Commissario Delegato	Strutture della Regione Emilia-Romagna	Il salario accessorio è erogato secondo il sistema incentivante previsto dal CCDI in vigore presso la Regione Emilia-Romagna. La quantificazione degli importi e l'invio della comunicazione all'Agenzia interinale per il pagamento sono effettuate dai competenti uffici regionali, ai sensi della Convenzione di cui all'ord. 23/2022.	Agenzia interinale	L'Agenzia interinale presenterà apposita fattura riferite al salario accessorio comunicato e pagato al lavoratore e il Commissario Delegato liquiderà la fattura nei termini contrattuali.
A TEMPO DETERMINATO Da graduatorie degli Enti, su specifica autorizzazione commissariale di cui al punto 9) del dispositivo del Decreto n.1258/2021.	Enti	Enti	Il salario accessorio è erogato secondo il sistema incentivante previsto dai CCDI in vigore presso gli enti.	Enti	Il Commissario delegato rimborserà le somme su specifica richiesta dell'ente, comprensive di oneri riflessi ed Irap, dettagliatamente specificati, con l'espressa attestazione che le stesse sono state calcolate sulla base degli atti di cui colonna (d)